

## **LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: Novità Riforma Fornero**

Come tutti certamente ricordano, tale tipo di lavoro è stato disciplinato per la prima volta nel 2003 (artt. 70 e 74 del D.Lgs 276/2003) e durante questi anni ha avuto modifiche ed integrazioni anche sostanziali.

Tale tipologia di lavoro era stato riservato originariamente per i lavori in agricoltura e successivamente allargato ad altri settori.

Sempre nell' intervallo di tempo fino ad Agosto 2012, era venuta meno anche la "occasionalità" interessando il solo compenso massimo erogabile per committente e quello percepibile nell' arco di un anno da parte del lavoratore.

Oggi, il c.d. Decreto Sviluppo (n. 83/2012), convertito nella legge 134/2012 ridisegna la normativa con il dichiarato scopo di "semplificare il quadro normativo " e, contemporaneamente limitarne l' uso.

La nuova Riforma prevede pertanto:

- 1)-Una radicale ridefinizione del campo di applicazione;
- 2)-La rideterminazione quantitativa del compenso;
- 3)-L' introduzione del "voucher" orario;
- 4)-La modifica delle aliquote contributive all' interno del "voucher";
- 5)- La valenza dei compensi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;

Analizziamo i vari punti di intervento della normativa oggi in vigore, dando per scontato che quella precedente era stata debitamente assimilata.

- 1) -Ritornando alla normativa previgente dall' origine, viene ripresa e ribadita l' "occasionalità" della prestazione e, nello stesso tempo il lavoratore non potrà percepire una somma annua superiore ad € 5000, considerando la totalità dei committenti.

Ogni committente, se esercente attività commerciale o professionale, non potrà erogare somme a quel lavoratore superiori ad € 2000 (fermo restando il limite per il lavoratore dei 5000 euro annui)

Se le attività agricole sono stagionali, si possono utilizzare con tale speciale categoria di contratto, solo da pensionato o studenti di età inferiore a 25 anni ( e con particolari prescrizioni di periodo lavorativo a secondo della scuola frequentata). Se le attività non sono stagionali, in agricoltura si potrà utilizzare il lavoro occasione di tipo accessorio, a condizione che l' azienda, nell' anno solare antecedente l' instaurazione del rapporto, abbia avuto un Volume di affari non superiore ad € 7000,00.

Di tale tipo di lavoro accessorio ne potrà usufruire anche l' Ente Pubblico, purchè all' interno delle normative relative al contenimento della spesa pubblica o al relativo patto di stabilità.

I lavoratori potranno essere soggetti che percepiscono integrazioni al salario o altre agevolazione a sostegno del proprio reddito. Per essi, però il limite dei 5000 euri si riduce a 3000.

A far data 18/7/2012 si potrà ricorrere al lavoro occasionale di tipo accessorio per:

- tutte le attività lavorativa,
- in tutti i settori produttivi,
- potrà prestate la sua opera lavorativa qualsiasi soggetto,

purchè, il tutto nel rispetto, come già detto in premessa, dei 5000 euro per anno solare e per la totalità dei committenti.

2) – Nella realtà il limite dei 5000 euro è rimasto uguale a quello vigente prima della riforma, ma, di fatto, viene modificato radicalmente in quanto tale cifra diventa “tetto massimo” percepibile per anno solare e per la totalità dei committenti.

- Il compenso di cui sopra (€ 5000) deve intendersi al netto delle trattenute, per cui, come nella precedente versione, il lordo ammonta ad € 6.660.
- Contrariamente alla previgente normativa, il compenso annuo massimo erogabile non è rivalutabile in base all' ISTAT, anche se è auspicabile che questi venga riconosciuto in automatico come prima.
- La norma in oggetto decorre dal 17/7/2012, per cui se il limite oggi previsto nella totalità dei committenti, dovesse essere stato superato, per il periodo successivo non si potrebbe usufruire di ulteriore compenso; se, viceversa, quel limite non risulta superato alla data del 16/7, nel periodo successivo si potrà usufruire per una somma che, per differenza, raggiunga il limite stesso.

3) – Una delle novità in materia di voucher, è data dal “regime orario” dello stesso, intendendo per tale la esatta corrispondenza tra il valore del buono e la prestazione lavorativa eseguita.

- In precedenza, si acquistavano uno o più blocchetti, il cui valore unitario era stabilito a priori (10, 20, 50), oggi, il valore di un singolo buono dovrà corrispondere ad una ora, formata da 60 minuti, di prestazione lavorativa.
- I voucher saranno numerati progressivamente per permettere un maggior controllo da parte dell' INPS, e il valore del singolo buono sarà concordato tra le parti (committente e lavoratore) in relazione ad accordi con le organizzazioni più rappresentative del mondo del lavoro. Proprio per tale motivo, il valore del buono sarà oggetto di revisione periodica.

- Nell' attesa di precise indicazioni o di accordi tra le parti sociali, l' attuale valore unitario del buono resterà pari ad € 10,00.
- 4) – E' ormai chiaro che le aliquote applicate al lavoro occasionale di tipo accessorio su base 100, sono pari al
- 13% per contributi previdenziali, (INPS)
  - 7% per l' assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
  - 5% per la gestione del servizio voucher (Inps)
  - La nuova riforma del lavoro, con il solito linguaggio “politichese” non aumenta le aliquote di contribuzione in modo esplicito, ma lo fa prevedendo un adeguamento in base all' aumento delle % della gestione separata INPS.
  - Tale adeguamento dovrà avvenire solo per apposito decreto.
  - In base ai già conosciuti aumenti della gestione separata INPS, si ha motivi di ritenere che, probabilmente, l' aliquota del 13% passerà al 14%;
  - Resteranno ferme le altre % del 7 e del 5%.
- 5) – Gli “addetti ai lavori” sanno e più di loro lo sanno i cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno, che, per ottenerlo, occorre dimostrare il possesso di un reddito non inferiore ad € 5.577,00 annuo, anche se proveniente da più fonti (purchè ovviamente lecite).
- Per il computo di quel reddito minimo occorrente per ottenere il permesso di soggiorno, la riforma che stiamo analizzando, prevede anche l' inclusione dei redditi percepiti attraverso “voucher”

#### **NOTA BENE:** Imprese Familiari

La previgente disciplina prevedere l' utilizzo di “voucher” per lavori occasionali accessori anche nell' ambito delle “imprese familiari”, prevedendo, tra l' altro, una contribuzione INPS ben più alta (33%) di quella generalizzata.

La riforma del lavoro e relativa all' utilizzo dei voucher, non prevede più la disciplina relativa alle “imprese familiari”, facendola, quindi, rientrare nella disciplina generalizzata.

#### **APPLICAZIONI in AMBITO CONDOMINIALE**

Si ritiene importante, a conclusione della breve trattazione dell' argomento, evidenziare i riflessi che tale normativa, nella versione rivisitata dalla legge 134/2012, ha in ambito condominiale.

L' utilizzo dei “voucher” DEVE essere limitato all' OCCASIONALITA' della prestazione e non più solo all' importo erogabile.

Ricordiamo che, in questo caso il Condominio, non potrà erogare importi annui superiori ad € 5000 (non è un ente commerciale), ma dovrà anche preoccuparsi che il percettore non abbia altri redditi della stessa natura che, in totale, farebbe superare quel limite.

**Si ricorda ancora che la somma erogabile di € 5000 corrisponde ad un lordo di €6.660.**

Poiché, quindi, il percettore non potrà superare detto limite, quale somma di tutti gli altri redditi della stessa natura, anche se provenienti da più committenti, è bene che l' Amministratore di condominio si faccia rilasciare da ogni singolo "lavoratore occasionale" una dichiarazione in cui si specifichi la presenza o meno di altri committenti e l' importo totale percepito o percepibile.

Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto.

Se il lavoratore ha stipulato due contratti di lavoro tipo accessorio con due distinti Condomini, entrambi per € 2.500 annui, il problema non sussiste anche in assenza di dichiarazione, in quanto nell' arco dell' anno, i singoli condomini hanno erogato una somma di € 2.500 e il lavoratore dichiarerà un importo non superiore ad € 5000 nella sua totalità dei committenti.

Se, viceversa, i due contratti prevedono un compenso di € 3000 il primo e € 4.000 il secondo, allora sorge il problema che, pur non superando il limite singolo per committente, l' importo percepito o percepibile annualmente e nella totalità dei committenti è superiore ai 5000 euro. In questo caso è bene che il lavoratore dichiari anche ad uno solo di essi di essere già titolare di quel certo ammontare (es. 3000) per lo stesso tipo di lavoro. Il condominio, e per esso l' Amministratore, ricevendo tale dichiarazione non potrà stipulare un contratto di tipo accessorio per l' importo superiore ad € 2000. La stessa cosa potrebbe essere se si invertono le dichiarazioni tra i condomini interessati.

**SUGGERIMENTO** finale: In caso di rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio, stipulare un apposito contratto scritto, prevedendo tutte le clausole relative a quel tipo di contratto e al suo interno inserire proprio la specifica dichiarazione o di non sussistenza di altri lavori dello stesso tipo o, in caso affermativo, dichiarare il limite di somma già raggiunto o raggiungibile: Il tutto per dare modo all' Amministratore di comportarsi di conseguenza.

**CARATOZZOLO Dr RAFFAELE**